

257 19 / 14



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:
Iva Irpef Irap
R.G.N.: 21328/13
Cron. 257/19
Rep.
Ud. 6/11/2014

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala

Presidente

Dott. Salvatore Bognanni

Consigliere

Dott. Marcello Iacobellis

Consigliere rel.

Dott. Giuseppe Caracciolo

Consigliere

Dott. Antonello Cosentino

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Conca d'oro 285, presso lo studio dell'avv. David Giuseppe Apolloni, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Menditto, giusta procura in atti

CU+C.I.

Ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Resistente

Nonchè

Bologna Leonardo Intimato per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 37/2013/04 depositata il 5/2/2013 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/11/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l'avv. Palombi, per delega, per la ricorrente;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Bologna Leonardo contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dall' Agenzia

9

3107
Il

delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 3/2/2009, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 82208000440477 per iva, irpef e irap 2004. La CTR riteneva la nullità della cartella in quanto priva di sottoscrizione. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribuente; si è costituita l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. Il Presidente ha fissato l'udienza del 6/11/2014 per l'adunanza in camera di consiglio. La relazione, unitamente alla comunicazione della data di udienza, è stata notificata alla ricorrente che non ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione non essendo stato notificato l'atto di appello ad Equitalia Marche Due s.p.a.. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. Ord. 14904/2012) secondo cui "nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità); tale principio, occorre aggiungere, vale quale che sia la posizione processuale che la parte pretermessa in appello rivestiva nel giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c.)." Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR delle Marche.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, 6/11/2014

Il Presidente
dott. Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe CDD
Dele

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
06/11/2014
4 DIC. 2014

